

Codice A1607C

D.D. 20 maggio 2022, n. 210

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - Parte III - Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 - PRALUNGO (BI) - Intervento: Ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale, Via G. Marconi 26 - Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 210/A1607C/2022

DEL 20/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte III - Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 - PRALUNGO (BI) - Intervento: Ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale, Via G. Marconi 26 - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig.*omissis* pervenuta dal Comune di Pralungo (Bi) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/171/2022A/A1600A

Rif. n. 27751/A1607C del 07/03/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Pralungo (BI)**
Intervento: Ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale.
Istanza: ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 07.03.2022, con nota prot. 1194 del 07.03.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento è inerente alla ristrutturazione, con parziale ampliamento, di un edificio residenziale situato all'interno di una zona boschiva del versante ovest del rilievo collinare, e lontano dal nucleo abitato del comune di Pralungo; il progetto proposto ha la finalità di modificare e ampliare alcune parti dell'edificio, anche prevedendo opere di efficientamento energetico; nello specifico sono previsti: due ampliamenti, non di rilievo, al primo piano, esternamente schermati da frangisole (listelli in legno), la sostituzione dei serramenti esterni, il rifacimento dell'attuale copertura, con un manto in materiale metallico per l'inserimento dell'isolamento termico, la posa di pannelli fotovoltaici integrati nella copertura, oltre alla realizzazione di una piscina esterna, posta in corrispondenza dell'angolo sud-est dell'edificio, parzialmente aggettante rispetto alla naturale pendenza del terreno circostante,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralungo (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma1, lett. c), del D.Lgs 42/2004, (Torrente Oropa),

considerato che l'intervento, nel suo insieme, si inserisce in modo adeguato all'interno del contesto paesaggistico su cui insiste, avendo posto particolare attenzione all'utilizzo di materiali naturali, quali la pietra a spacco e il legno (frangisole), che valorizza l'apparato murario esistente rivestito in pietra, elemento caratterizzante l'edificio oggetto d'intervento,

preso atto che non sono previste rilevanti modificazioni della morfologia dei terreni circostanti l'edificio, ma unicamente alcune movimentazioni necessarie all'installazione della piscina e alla realizzazione di un percorso, lastricato in pietra, per l'accesso a un vano seminterrato di servizio alla piscina,

constatato, inoltre, che la posa di pannelli fotovoltaici, prevista nella falda del tetto volta a sud , viene effettuata in modo integrato alla copertura del fabbricato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- le pareti perimetrali esterne della piscina, emergenti dal terreno, visibili sui "rendering" pervenuti in allegato al progetto, siano opportunamente mitigate, riducendone visivamente l'altezza verso valle, sia mediante raccordi di terreno, sia con la messa a dimora di vegetazione arbustiva autoctona lungo il loro perimetro;
- il manto di copertura in metallo, sia realizzato utilizzando il color brunito, così come descritto nella Relazione paesaggistica pervenuta.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza ambientale .pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RELAZIONE_PAESAGGISTICA_139673_96cc0172-f149-45fb-8212-a62b69fa0c0e .pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico Inquadramento</i>	ELABORATO_DI_PROGETTO__INQUADRAMENTO_139673_e9c2661d-23e2-451b-8b17-427153f2a778 .pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Stato Attuale</i>	ELABORATO_DI_ANALISI_DELLO_STATO_ATTUALE_139673_0b9b4fe5-d757-4c83-95ca-373a0f360926 .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Progetto</i>	ELABORATO_OPERE_IN_PROGETTO_139673_a1cde142-84d6-4845-8e35-3a2ad9edc3c6 .pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Raffronto</i>	CONFRONTI_TRA_SDF_E_SDP_139673_2b88c17c-684d-4fd3-b884-78259a08ca03 .pdf.p7m
7	<i>Rendering</i>	RENDERING_139673_02c004ad-897a-483c-82c9-ec6128d216ae .pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.